SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1962

(61ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere » **(2005)** (*D'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci e Tognoni ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 729, 735 738, 739, 740
ANGELINI 734
BOCCASSI 735
DE BOSIO, *relatore* . 730, 732, 734, 737, 739, 740
DI GRAZIA 736, 737, 740
DI PRISCO 735, 739
FIORE 733, 738, 739
MAMMUCARI 736
PALUMBO Giuseppina 735
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 737
SIMONUCCI 734, 737, 739
VALSECCHI 736
VARALDO 735, 739

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Grava, Mammucari, Militerni, Moltisanti, Monaldi, Negri, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Simonucci, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Sibille è sostituito dal senatore Valsecchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

DE BOSIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci e Tognoni ed altri: « Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere » (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci, Berloffa, Sabatini; Tognoni, Bardini, Faletra, Caponi, Rossi Maria Maddalena, Rossi

Paolo Mario, Brighenti, Beccastrini, Laconi, Pirastu, Sulotto, Angelini Giuseppe, Guidi e Diaz Laura: « Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E B O S I O , *relatore.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, con la proposta di legge dell'8 ottobre 1958, gli onorevoli Bucciarelli Ducci, Berloffa e Sabatini, dopo avere rilevato che il problema della riduzione dell'orario di lavoro è tra quelli di più viva attualità e la sua soluzione di portata generale e connessa a varie considerazioni di carattere economico, tecnico e sindacale, sottolineano che vi è una categoria di lavoratori per la quale ogni altra considerazione ai fini di questo problema deve essere assolutamente subordinata alla precipua fondamentale esigenza di salvaguardare l'integrità fisica.

Si tratta dei lavoratori delle miniere e, specificamente, del lavoro dei minatori in profondità, la cui gravosità e pericolosità è di gran lunga superiore a quella del lavoro all'aperto. Per questi lavoratori delle miniere si propone di limitare l'orario di lavoro effettivo a 36 ore settimanali, fermo l'ammontare della retribuzione.

Un secondo progetto di legge sull'argomento fu presentato il 15 ottobre 1958 dai deputati Tognoni, Bardini, Faletra, Caponi ed altri. Nella relazione illustrativa, i deputati proponenti — dopo avere osservato che il problema della riduzione dell'orario è da tempo al centro dell'opinione pubblica del nostro Paese e del mondo intero e che in taluni Paesi, per certe categorie di lavoratori, ed anche in Italia, già vengono messe in atto riduzioni di orario di lavoro — mettono in rilievo che per la categoria dei minatori, come quella che lavora in condizioni di maggior disagio e pericolosità, è necessario intervenire legislativamente: soprattutto per i lavoratori del sottosuolo. Basti pensare, si scrive ancora nell'ampia relazione alla proposta di legge, ai rischi cui sono sottoposti, al fatto che lavorano alla profondità di centinaia di metri e con temperature che arrivano a 40 gradi, alle polveri che respirano, per rendersi conto di quali effetti benefici potrebbe avere, sulle loro condizioni di salute, la riduzione dell'orario di lavoro; anche in questo progetto è previsto che l'orario di lavoro dei minatori dovrebb'essere determinato in 36 ore settimanali per i lavoratori delle miniere ed anche delle cave e torbiere, ferma la retribuzione corrisposta.

La necessità di risolvere il problema delle condizioni di vita e di lavoro dei minatori, per le dure caratteristiche della loro professione ed anche per le necessità dell'economia, è universalmente acquisita. La nostra Commissione ha avuto già occasione di occuparsi del settore del lavoro minerario, quando ha legiferato sulla riduzione dell'eta pensionabile per i minatori, statuendo che essi possano ottenere la pensione al compimento del cinquantacinquesimo anno, purchè siano stati addetti, complessivamente anche se con discontinuità, per almeno 15 anni ai lavori di sotterraneo. Ora si vuole compiere un passo in avanti per quanto si riferisce alla diminuzione dell'orario di lavoro.

L'esigenza di una diminuzione di orario appare evidente anche dall'esame dei trattamenti praticati nei Paesi della Comunità del carbone e dell'acciaio. Si nota una tendenza, in tutti questi Paesi, a migliorare le condizioni di lavoro dei minatori, sia per motivi di carattere sociale, sia per esigenze di natura economica.

A questo proposito mi sia consentito accennare alla relazione della Commissione sociale dell'Assemblea Parlamentare Europea, (cui ho l'onore di appartenere) concernente la formulazione di uno statuto europeo del minatore, statuto al quale anche i nostri parlamentari hanno contribuito, e che si auspica venga approvato entro il più breve tempo possibile. In tale relazione si mette in evidenza come l'esodo dalle miniere sia ormai un fatto non soltanto reale, ma che ha assunto proporzioni notevoli, per non dire gravi. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1959, ben 565 mila minatori hanno abbandonato l'industria carboniera, con una perdita di circa il 25 per cento in media all'anno. Nello stesso periodo la diminuzione di mano d'opera di

questa categoria, nel settore siderurgico, è stata di 288 mila lavoratori, ossia, in media, di circa il 12 per cento all'anno. Al riguardo si pone in evidenza che i movimenti della mano d'opera da soli sono costati all'industria carboniera della C.E.C.A. circa 200 milioni di dollari, vale a dire 11 miliardi di franchi belgi (oltre 120 miliardi di lire) in cinque anni.

Nello studio che ha portato alla preparazione dello statuto europeo del minatore vengono sottolineate in modo particolare la gravosità e la pericolosità del lavoro nelle miniere. Nonostante tutte le cautele e la continua rotazione, questo settore denunzia una percentuale di infortuni quattro volte superiore agli altri settori. Dalle statistiche risulta che tra i minatori interni una percentuale del 9-10 per cento è sempre assente per cause di malattia o per infortuni sul lavoro. Ogni tre minuti un minatore si infortuna, ogni giorno muoiono due minatori. Il mestiere del minatore va annoverato tra i più pericolosi che esistano.

Lo statuto europeo del minatore perciò propone vari accorgimenti e condizioni di favore per le categorie dei minatori, per quanto attiene all'assunzione, alla stabilità dell'impiego, all'esenzione dal servizio militare, al salario annuo garantito, alla preparazione professionale dei giovani, all'alloggio gratuito, alla durata del lavoro e in genere a tutte le condizioni di lavoro.

Per quanto si riferisce all'orario di lavoro — problema che particolarmente ci interessa —, il nostro Paese non è certo all'avanguardia rispetto agli altri Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Se procediamo ad un rapido esame comparativo con gli altri Paesi della C.E.C.A., notiamo che nei Paesi Bassi il limite di orario è di 38 ore settimanali, in Francia di 41, in Belgio di 37, nella Saar di 40, nella Repubblica federale tedesca di 38. Questo calcolo però è stato fatto sulla base dei giorni lavorativi dell'anno solare, escludendo le domeniche, le ferie e i giorni di riposo.

Il nostro Paese, tenendo presente tutti questi dati, nonchè l'accordo sindacale per la riduzione di orario del 12 gennaio 1960 per i minatori all'interno, registra ancora 42,7 ore di lavoro settimanali, un orario quindi superiore a quello degli altri Paesi della Comunità.

Prima di passare all'esame del disegno di legge, ritengo opportuno sbarazzare il terreno da un'eccezione d'illegittimità sollevata davanti alla Camera dei deputati. Si è sostenuto che il problema non può essere risolto che in sede sindacale, a mezzo di contrattazione collettiva. Che il problema possa venire anche affrontato e risolto in quella sede, nessuno può negare; ma trattandosi di disposizioni dirette a salvaguardare l'integrità e la sicurezza fisica dei lavoratori delle miniere, la materia può rientrare senza dubbio nell'ambito della legislazione.

Vengo ora brevemente all'*iter* che hanno seguito le due proposte di legge, presentate nell'ottobre 1958 dai deputati Bucciarelli Ducci ed altri e dai deputati Tognoni ed altri, che propongono entrambe una riduzione dell'orario a 36 ore settimanali. La Commissione XIII della Camera, dopo aver nominato un comitato ristretto per predisporre un testo unificato, nella seduta del 12 aprile 1962, prese in esame le proposte del comitato ed approvò il testo ora sottoposto al nostro esame.

Si tratta di pochi articoli, che sono stati ampiamente e vivacemente discussi; ma dopo queste discussioni, talune questioni sono rimaste insolute, e la soluzione è stata rimessa a chi dovrà applicare la legge. È per questo motivo che il vostro relatore si vede costretto ad esaminare analiticamente i singoli articoli e le varie questioni.

Innanzitutto esaminiamo il campo di applicazione di questo testo di legge. Il primo problema prospettato davanti alla XIII Commissione della Camera dei deputati in sede deliberante è stato quello del campo di applicazione della norma di cui all'articolo 1, sotto gli aspetti sia oggettivo che soggettivo. È opportuno al riguardo tenere presente il testo di questo articolo, che mi permetto di leggere: « A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere per

tutti i lavoratori delle miniere, comunque denominate, escluse quelle di metano, petrolio e materiali lapidei, fermo restando l'ammontare della retribuzione, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo ».

La prima questione sollevata è stata quella relativa al concetto di « miniera » ai fini della presente legge: argomento molto importante, perchè diretto a stabilire quali siano i campi di applicazione della norma dal punto di vista oggettivo. Infatti, mentre nella relazione della proposta di legge Bucciarelli Ducci si parla dei minatori che lavorano in profondità nella miniera, nell'articolo 1 della stessa proposta di legge si parla genericamente di lavoratori delle miniere. Altrettanto dicasi per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Tognoni: nell'articolo 1 si parla di « operai ed impiegati delle miniere » e si aggiunge: « cave e torbiere ». Il relatore onorevole Vittorino Colombo così si esprime intorno al concetto di « miniera » usato nel disegno di legge: « Debbo dire che, dopo aver visto le varie definizioni, mi pare che la più esatta sia quella esposta nei contratti di lavori nei quali si dice: operai addetti alle miniere, cave, saline, stabilimenti di macinazione del minerale, stabilimenti annessi, eccetera, e nei quali quindi, si fa una certa casistica. Con la nostra proposta di legge ci fermiamo al primo punto del settore relativo ai contratti di lavoro, cioè alle miniere, escludendo saline, cave, eccetera, comprendendo nel beneficio soltanto i lavoratori addetti esclusivamente alle miniere ».

A questo concetto di « miniera » si è opposto recisamente l'onorevole Tognoni, proponente del secondo disegno di legge nel quale erano comprese cave e torbiere, il quale ha insistito affinchè nella legge fossero incluse anche le cave in quanto — egli dice — queste sono miniere a cielo aperto; ma nel testo unificato si parla solo di miniere, non più di cave e torbiere.

L'onorevole Vittorino Colombo ribadisce che la Commissione è d'accordo che ci si limiti soltanto ai lavoratori addetti alle miniere escludendo quelli addetti alle cave e torbiere; e soggiunge:

« Devo precisare che quando dico "miniere" bisogna fare una distinzione fra i lavoratori che lavorano all'interno e quelli che lavorano all'esterno. Ma il settore che a noi interessa è ovviamente e solo quello della gente che lavora in profondità, dentro la miniera ».

A questo punto, viene sollevata la seconda questione, quella diretta a stabilire il campo di applicazione della norma dal punto di vista soggettivo, cioè se debba trattarsi dei soli lavoratori che svolgono la loro attività in sotterraneo o anche di quelli che lavorano alla superficie o a cielo aperto. L'argomento è stato discusso ampiamente, prospettandosi diverse soluzioni e interpretazioni da parte di molti onorevoli deputati, fino a che il relatore si dichiarò favorevole ad estendere il concetto di « lavoratore nelle miniere » ai lavoratori che svolgono la loro attività in profondità e a quelli addetti ai lavori misti, secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Gitti, cioè, che svolgono la loro attività all'interno e all'esterno, in quanto, « nel lavoro della miniera — così si esprime l'onorevole Gitti — si procede concatenati, all'esterno ed all'interno, sia che un operaio sia addetto alla manutenzione della bocca d'aria, sia ai carrelli, sia alla estrazione, insomma, in tutto quel ciclo di lavorazione che a volte avviene all'interno ed a volte all'esterno della miniera. Ritengo, pertanto, che tutti coloro che sono addetti a questo ciclo dell'estrazione del minerale, debbano essere compresi nel provvedimento in esame ».

Anche il rappresentante del Governo aderì a questa interpretazione della norma di cui discutesi, ma il testo della stessa, nonostante la proposta di emendamento fatta dall'onorevole Gitti, non venne emendato, perchè, secondo il suggerimento dato dall'onorevole Nucci, non occorreva modificare la dizione generica di « miniera » essendo sufficiente, per l'interprete che dovrà applicare la norma, fare ricorso ai lavori preparatori parlamentari e soprattutto alla *ratio legis*, costituita — egli dice — dalle condizioni ambientali sulla base delle quali si chiede la riduzione dell'orario di lavoro. « È evidente — soggiunge l'onorevole Nucci — che se si vuole estendere il campo di

applicazione di questa norma eccezionale bisogna trovare un'altra *ratio,* perchè quella base è costituita dalle condizioni ambientali al fondo delle miniere, condizioni che giustificano la riduzione dell'orario di lavoro ».

A seguito di queste spiegazioni e in considerazione dell'esatta interpretazione da darsi a suo tempo da parte di chi applicherà la legge, il testo dell'articolo 1 è rimasto nella formulazione originale. Il vostro relatore, però, tiene a sottolineare che i lavori preparatori parlamentari non hanno efficacia vincolante per l'interpretazione e l'applicazione della legge e che, se nel testo approvato non vengono disposte le opportune modificazioni per stabilire con chiarezza che si tratta solo di « miniere » nel senso stretto della parola, escluse le cave e le torbiere, e che i lavoratori cui la legge si riferisce sono quelli che lavorano all'interno, o prevalentemente all'interno, la legge darà luogo ad una quantità di controversie che si risolveranno a danno di tutte le parti interessate.

È da notare che la stessa Commissione industria e commercio del Senato, nel dare il suo parere favorevole, ha considerato il provvedimento legislativo limitato a quel genere di lavoro sotterraneo ove più gravi sono i disagi per chi svolge la propria attività e più frequenti, purtroppo, le disgrazie che assumono a volte proporzioni tanto gravi. Il campo di applicazione è così limitato ai soli lavoratori in sotterraneo, non anche a chi presta attività mista, come in definitiva è stato stabilito dalla XIII Commissione della Camera dei deputati.

F I O R E . Bisogna vedere chi è stato ad esprimere quel parere, perchè fare parte di una determinata Commissione non significa avere una competenza specifica; se, per esempio, avessi dovuto esprimere io un parere al riguardo, mi sarei regolato in maniera diversa.

D E B O S I O , *relatore.* Il parere è stato redatto dal senatore Vecellio, uno specialista in campo di miniere.

Ma gli articoli primo e secondo devono essere chiariti ulteriormente su un argomento fondamentale, nell'interesse soprattutto dei lavoratori. Coi menzionati articoli si dispone la riduzione dell'orario di lavoro, fermo restando l'ammontare della retribuzione. Di quale retribuzione si tratta? Di quella fissata ad ora o a periodo più lungo? Voi sapete, onorevoli colleghi, che in tutti i contratti di lavoro degli operai si parla di retribuzione oraria. Se si diminuiscono le ore e si mantiene la stessa retribuzione oraria, si finisce col diminuire la retribuzione complessiva. Questa non era e non è, certamente, l'intenzione della legge; è necessario, perciò, che dopo la parola « retribuzione » si aggiunga l'aggettivo « settimanale ». Solo così si eviterà la possibilità di un'interpretazione dannosa ai lavoratori e il pericolo di rendere la legge non solo inefficace, ma controproducente.

Infine, su quale base si debbono calcolare le 40 ore settimanali di cui all'articolo primo e la riduzione di tre ore prevista dall'articolo secondo? Nelle premesse di questa mia relazione ho sottolineato il sistema di calcolo del lavoro effettivo prestato, secondo il metodo della C.E.C.A., calcolo che viene compiuto sulla base dei giorni lavorativi dell'anno solare, escluse le domeniche, le ferie ed i giorni di riposo compensativo ed ho dimostrato, concordemente con la constatazione fatta dal relatore della XIII Commissione della Camera dei deputati, che, in base a tale metodo di calcolo, la media ponderata per il nostro Paese, tenuto conto dell'accordo sindacale 12 gennaio 1960, è di 42,7 ore di lavoro effettivo settimanale. Ora, come si concilia questa situazione con la norma dell'articolo secondo, in forza della quale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, si applica una prima riduzione di tre ore fino a concorrenza delle 40 ore settimanali (42,7 meno 3 significa 39,7), ed ancora più col disposto dell'articolo primo che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1964, di ridurre l'orario settimanale a 40 ore, se a quella data saremo già al di sotto di tale cifra?

Partendo dalla media ponderata di cui sopra, già in base alla norma dell'articolo secondo si arriva a meno di 40 ore, per cui l'articolo primo non avrebbe ragione di essere. Evidentemente, s'intende e si presuppone di partire da un orario di lavoro computato diversamente, cioè da quello di 47 ore, calcolato senza considerare nè festività nè ferie, partendosi in sostanza dalle 48 ore settimanali di cui alla legge 15 marzo 1923, n. 602, ridotte di un'ora per settimana in base all'accordo sindacale del 12 gennaio 1960. È necessario, però, chiarire nel testo legislativo tale particolare situazione, per non rendere difficile ed incerta l'applicazione della legge.

Permettetemi, onorevoli colleghi, un'ultima osservazione. L'articolo 3 stabilisce che « le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato ». Voi comprendete subito che qui non si tratta di una norma, cioè di un precetto, ma di un semplice suggerimento privo di qualsiasi efficacia vincolante, essendo rimesso alla libera volontà delle parti interessate che potranno stabilire accordi. Ora, se le organizzazioni sindacali non si mettono d'accordo, chi detterà le necessarie norme di attuazione della presente legge? Il disegno di legge tace al riguardo, e come vedete, siamo di fronte ad una grave lacuna. È necessario perciò disporre chi dovrà intervenire in tal caso, nonchè lo strumento all'uopo idoneo; ed, evidentemente, non potrà trattarsi che del Ministero del lavoro, il quale vi provvederà, sentite le rispettive organizzazioni sindacali, con decreto ministerale.

Il disegno di legge così chiarito e completato costituirà certamente un positivo strumento per rendere meno gravose e meno pericolose le condizioni di lavoro dei minatori, nei confronti dei quali, purtroppo, non sono mai del tutto sufficienti le misure e le precauzioni adottate per garantirli contro i rischi che, diuturnamente, sono costretti ad affrontare nelle viscere purtroppo sconosciute della terra.

A N G E L I N I . Ho chiesto la parola per illustrare brevemente un nuovo articolo che il senatore Valsecchi ed io presentiamo, per il momento, come articolo 1-*bis*, salvo poi a stabilirne l'esatta collocazione se la Commissione vorrà accettarlo. Il testo dell'articolo che abbiamo formulato è il seguente:

« Restano in vigore gli attuali accordi sindacali, che disciplinano l'orario e la retribuzione per gli addetti alle miniere comunque denominate, comprese quelle di metano, petrolio, cave e materiale lapideo ».

Il motivo di questo emendamento è semplice: nella nostra provincia, da 40 anni, gli addetti alle « cave », cioè, quelli che lavorano a cielo aperto, fanno dalle 39 alle 42 ore settimanali, e riscuotono la paga corrispondente a 48 ore; se il disegno di legge fosse approvato così com'è stato presentato, questo personale che lavora da 39 a 42 ore alla settimana e riscuote la paga per 48 ore, sarebbe danneggiato. In sostanza non è la forma che interessa, l'importante è che si mantenga l'attuale situazione di miglior trattamento, prevista dagli accordi sindacali del settore minerario, anche per le cave, per i pozzi di metano, petrolio, eccetera, che il disegno di legge esclude.

D E B O S I O , *relatore*. Questo emendamento trasformerebbe integralmente il disegno di legge.

S I M O N U C C I . Questo provvedimento è molto importante e la nostra preoccupazione dev'essere quella di affrettare il suo *iter*, in modo che esso possa diventare operante al più presto possibile. C'è però un'altra preoccupazione, cioè quella di dare allo Stato uno strumento legislativo che risponda agli scopi che i proponenti intendevano conseguire. Ora, anche a chi abbia poca esperienza della tecnica legislativa, come chi vi parla, appare con grande evidenza la imprecisione del testo di questo disegno di legge, e direi anche l'incongruenza di talune sue norme, come quella contenuta nell'articolo 2.

Dobbiamo dare perciò al provvedimento una formulazione più precisa, in modo che

si approvi un testo legislativo rispondente agli scopi che si sono proposti i colleghi deputati che l'hanno presentato.

Penso perciò che non si possa esaurire oggi la discussione del disegno di legge, anche perchè, trattandosi di questioni che hanno una grande importanza sociale (basta ricordare che proprio intorno all'orario di lavoro ebbero inizio le battaglie sindacali 70 anni fa), tutti gli emendamenti che fossero prsentati dal relatore o da altri membri della Commissione dovrebbero essere sottoposti all'esame attento di quelli che sono i più diretti interessati al problema, cioè i sindacati. Non offendiamo il prestigio nè l'autorità del Parlamento se chiediamo che in una materia specifica, come quella che riguarda il lavoro, si senta il parere delle organizzazoni sindacali.

Propongo pertanto che oggi siano formulati gli emendamenti e nella prossima seduta venga proseguita la discussione, affinchè il disegno di legge possa essere rinviato subito all'altro ramo del Parlamento, e così definitivamente approvato prima delle ferie estive.

BOCCASSI. Io concordo nel ritenere che il provvedimento potrebbe essere migliorato; tuttavia rilevo che esso reca un beneficio sostanziale e definitivo per i lavoratori, stabilendo l'orario limite di 40 ore settimanali. I minatori sono ben lieti di questo provvedimento; e se esso non è perfetto, si potrà sempre, successivamente, presentare un altro progetto. Ma se oggi noi apportiamo degli emendamenti, il provvedimento si ferma, ritorna alla Camera e in questa legislatura non potrà più essere approvato; e il beneficio principale, quello delle 40 ore settimanali, che i minatori attendono da tanto tempo, non verrà sanzionato.

VARALDO. Sono d'accordo col collega Simonucci: questo disegno di legge deve essere esaminato accuratamente. L'urgenza va tenuta presente, tuttavia rilevo che la Camera ha trattenuto il disegno di legge per più di tre anni. Sono quindi favorevole alla proposta di rinviare la discussione alla prossima seduta, per esaminare gli emendamenti da apportarvi. E, già che ho la parola, desidero fare un'altra osservazione. Da questo provvedimento sarebbero esclusi i lavoratori delle cave d'ardesia, in in quanto questa è un materiale lapideo. Per quel che ne so, invece, ritengo che questi lavoratori dovrebbero essere inclusi nelle provvidenze che stiamo esaminando.

DI PRISCO. Ritengo che a questo punto della discussione sia necessario per noi avere qualche giorno di tempo. Propongo pertanto che sia rinviata la discussione del disegno di legge alla prossima settimana e si costituisca una Sottocommissione che compia un esame preliminare degli articoli.

PALUMBO GIUSEPPINA. Nella relazione è stato fatto cenno all'esodo dei lavoratori dalle miniere. Noi dobbiamo augurarci che questo esodo sia sempre più vasto: personalmente io ho sempre pensato che il lavoro dei minatori di fondo e il lavoro delle mondine siano lavori disumani, lavori a cui gli esseri umani non dovrebbero essere sottoposti, poichè vivere sotto terra o nell'acqua non è proprio degli uomini.

Il relatore ha parlato del trattamento dei minatori nei Paesi del Mercato comune; noi italiani siamo ancora in una condizione di inferiorità. Siccome questo è un lavoro nocivo e pesante, tutti i Paesi, anche quelli socialisti, hanno ridotto al minimo le ore di lavoro e al massimo i periodi di vacanza. Nei Paesi socialisti il minatore non lavora più di sei ore al giorno e ha due mesi di riposo all'anno, rispetto al mese cui hanno diritto gli altri lavoratori.

PRESIDENTE. In Belgio no.

PALUMBO GIUSEPPINA. Il Belgio non è un Paese socialista — spero che lo diventi — ed è un Paese dove tutti sappiamo quello che è successo.

Questi operai che lavorano in condizioni di disagio sono quelli che vanno incontro ai peggiori infortuni e malattie. Abbiamo visto proprio nel Belgio e anche nelle nostre miniere della Sicilia i minatori ammalati di artrosi — per la posizione curva in cui deb-

bono stare —, ammalati nell'apparato respiratorio e, per conseguenza, nell'apparato cardiovascolare. È essenziale quindi ridurre al massimo possibile l'orario di lavoro specialmente per quelli che lavorano in profondità, che sono i più disagiati.

La legge dovrebbe fissare un minimo di riduzione per tutti i minatori (e io comprenderei anche i lavoratori delle cave, che sono sottoposti a profondi disagi e tra i quali regna la silicosi). Estenderei inoltre i benefici della legge agli impiegati, i quali, pur non essendo sottoposti al regime dei minatori, tuttavia lavorano in un ambiente polveroso. È necessario poi mantenere le condizioni di maggior favore che esistono già; perchè noi fissiamo un beneficio minimo, ma se una categoria col suo sindacato riesce ad andare oltre questo minimo, nessuno lo può impedire.

V A L S E C C H I . Desideravo fare presente alla Commissione un orientamento generale dei sindacati. Bisogna stare molto attenti ai provvedimenti di legge che interferiscono in materia di contrattazione collettiva. È fondamentale per i sindacati che le condizioni di lavoro siano il frutto della negoziazione bilaterale tra gli interessati. In materia di rapporti di lavoro è più facile e frequente l'evasione delle disposizioni di legge che non l'evasione delle disposizioni dei contratti collettivi, perchè i lavoratori che hanno trattato difendono le loro conquiste. Questo però non vieta che in determinati casi, soprattutto per ragioni igieniche e sanitarie e per motivi di urgenza, si provveda con legge. A mio avviso questa è una materia che si presta ad un esame e quindi ad una deliberazione in sede legislativa per motivi di ordine igienico e sanitario. Si può dunque provvedere per legge, tanto più che l'articolo 3 del progetto prevede che siano chiamati a collaborare i sindacati per l'attuazione. Credo perciò che la proposta del senatore Di Prisco per un breve rinvio sia da accogliere perchè, in questo caso, potremmo anche sentire il parere dei sindacati su questo punto.

M A M M U C A R I . Concordo sull'opportunità del rinvio della discussione e sulla nomina di una Sottocommissione, la quale possa prendere contatti, non solo con qualche collega della Camera dei deputati per sapere in qual modo essi abbiano proceduto alla elaborazione del testo definitivo, ma anche coi dirigenti delle varie organizzazioni sindacali dei minatori, per avere chiarimenti sulla situazione di fatto oggi esistente in Italia in merito all'orario di lavoro e sulla formulazione migliore che dovrebbe essere data all'articolo 1. Infatti la dizione del predetto articolo — a prescindere dal fatto che la terminologia non è esatta, perchè non si dovrebbe parlare di « miniere di petrolio » ma di « pozzi di petrolio » — è molto vaga.

Ora, se la Sottocommissione prenderà i contatti a cui mi sono riferito, si potrebbe emendare il disegno di legge in modo meglio adeguato alla situazione di questi lavoratori; altrimenti, rischieremmo di approvare un provvedimento praticamente inutile.

In merito all'articolo 3, nel quale si dice che le modalità per l'attuazione della presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali, vorrei conoscere l'avviso del Governo; vorrei, cioè, sapere se il fatto di concedere questi poteri alle organizzazioni sindacali darà luogo ad una seria applicazione della legge, comunque modificata, oppure darà adito ad una serie di infrazioni e di evasioni alla legge stessa.

D I G R A Z I A . Onorevole Presidente, io desidero richiamare l'attenzione sul genere di vita al quale sono costretti i lavoratori delle miniere, ricordare agli onorevoli colleghi che nessun altro lavoro è così pericoloso, così certamente debilitante per l'organismo, tanto da produrre quasi sempre lesioni non reversibili. Per conseguenza, non ravviso un atto veramente comprensivo da parte della società quando rilevo che si tende a ridurre il loro orario di lavoro a 40 ore settimanali, perchè a me sembrano già troppe 40 ore alla settimana per dei poveri esseri umani costretti a vivere una vita così brutale. A questo proposito desidero segnalare, perchè si studi la possibilità di sancirlo come obbligo, l'op-

portunità di alternare i minatori, con un ciclo massimo mensile, tra il lavoro nelle viscere della terra e il lavoro in superficie, nel senso che dopo un mese di attività al fondo i lavoratori delle miniere passino a lavorare in superficie avvicendandosi con altri colleghi. Ciò potrebbe consentire all'organismo umano di riprendersi, sia pure in parte, dalle conseguenze della intossicazione che ha subita durante il lavoro in profondità. Probabilmente già si verifica un avvicendamento tra lavoro sotto terra e lavoro in superficie, ma è certo che ciò avviene attraverso discriminazioni e favoritismi, non per un obbligo nei confronti di tutti i lavoratori delle miniere. Penso che gli onorevoli colleghi dovrebbero concordare su tale indirizzo.

SIMONUCCI. D'accordo, d'accordo.

DI GRAZIA. È dunque necessario che noi valutiamo il problema con la maggiore aderenza alla concreta realtà del lavoro nelle miniere ed alle sue esigenze; e pertanto mi associo a quegli onorevoli colleghi i quali hanno espresso l'avviso di ripendere la discussione nella prossima seduta.

DE BOSIO, *relatore*. Sono lieto di essere riuscito ad interessare gli onorevoli commissari al problema in discussione. Non mi oppongo alla richiesta di rinvio, che trovo fondata ed opportuna, perchè io stesso, esaminando il disegno di legge, ho rilevato le lacune del testo e l'opportunità di emendarlo radicalmente. Però tale rinvio deve essere accordato affinchè gli onorevoli colleghi della 10ª Commissione si rendano conto della opportunità o meno degli emendamenti, e non per consentirci di interpellare i vari sindacati, perchè noi dobbiamo decidere autonomamente: chi lo voglia, potrà interpellare i sindacati a titolo personale.

Quanto alla nomina di un Comitato ristretto per la redazione del testo emendato, mi rimetto al parere della Commissione; tuttavia faccio rilevare che nella relazione ho posto in evidenza ogni singolo punto, ed ho anche predisposto degli emendamenti, che se gli onorevoli colleghi lo desiderano, posso distribuire loro subito, per cui è forse più proficuo un esame specifico da parte di ogni singolo collega che non da parte di un Comitato ristretto. Comunque, se si ritiene di giungere alla nomina di tale Comitato, io non ho nulla da opporre.

Desidero poi far presente che l'eventuale rinvio dell'esame del provvedimento dovrebbe essere disposto a 15 giorni, perchè giovedì prossimo dovrò prendere parte ai lavori della Commissione sociale del Parlamento europeo. Dopo di che sarò pronto a riprendere l'esame del problema e ad incontrarmi coi membri del Comitato per cercare di arrivare ad una proficua soluzione.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sento innanzitutto il dovere di ringraziare il collega De Bosio per la diligentissima, ampia ed esauriente relazione da lui svolta intorno ad un disegno di legge, sull'urgenza del quale condivido le valutazioni fatte da autorevoli membri della Commissione, in quanto si tratta di portare rimedio alla situazione veramente grave, inumana come ha affermato la senatrice Palumbo, di una vasta categoria di nostri lavoratori. Tale urgenza, però, secondo me, non deve essere sopravvalutata a danno della chiarezza e della precisione del disegno di legge; disegno di legge importante per il settore di lavoro che riguarda, ma anche delicato, come è stato opportunamente sottolineato dal collega Valsecchi, in quanto rappresenta un'eccezione alla contrattazione sindacale in materia di orario di lavoro. Non ci opponiamo, in questo caso, a tale procedura, perchè riteniamo opportuno, data la particolarità del problema, che il potere legislativo intervenga; ma, appunto per la delicatezza della materia, giudichiamo che tale sistema non debba prevalere sull'altro finora riconosciuto e adottato, secondo cui si attribuisce ai sindacati la normale competenza di discutere, trattare e decidere su problemi simili.

Tutto comunque contribuisce ad imporci un'estrema chiarezza, perchè se ci comportassimo diversamente, invece di fare cosa utile, faremmo cosa dannosa, ed il nostro intervento potrebbe costituire motivo per ulteriori interventi e, quindi, ragione di confu-

sione nel settore della contrattazione sindacale. Mi pare che a tali princìpi, a tali esigenze il disegno di legge in esame, così come è impostato, non risponda affatto, perchè, ad esempio, alla disposizione dell'articolo 1 non saprei quale portata attribuire e quale significato dare, come del resto ha ampiamente rilevato il relatore; ciò sia nel campo oggettivo sia nel campo soggettivo, cioè dei lavoratori, che pure, tutti addetti alle miniere, possono svolgere il lavoro nelle viscere della terra, assimilandosi così alle bestie e non agli uomini, come ha detto la senatrice Palumbo, oppure lavorare in perfette condizioni igieniche e di salute, al sorriso del sole e all'aria più balsamica e più salubre. Così, in merito all'articolo 2, come ha affermato il senatore Simonucci, mi pare che dei dubbi possano sorgere sull'interpretazione della norma. Non riesco poi a rendermi conto, come è stato rilevato dal senatore Mammucari, dell'opportunità e dello scopo di una norma quale è quella contenuta nell'articolo 3: « Le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato ». Confesso la mia perplessità di fronte alla opportunità d'introdurre, in un testo legislativo, una norma che annulla ogni efficacia che lo stesso strumento legislativo si propone di raggiungere. Ritengo quindi di potermi associare, con perfetta coscienza, all'opinione prevalente nella Commissione, per un rinvio della discussione del disegno di legge. A tale proposito mi sembra che la proposta dei senatori Di Prisco e Mammucari sia la più efficace, la più proficua, in quanto un Comitato ristretto, che si metta a tavolino, perfettamente consapevole dell'importanza e dell'urgenza del provvedimento, e quindi desideroso di portare in Commissione, nel più breve tempo possibile, un testo riveduto e corretto del disegno di legge, rappresenta senz'altro la procedura migliore.

P R E S I D E N T E . La Presidenza accetta di buon grado ed anzi giudica necessaria tanto la proposta di rinvio quanto quella di nomina di una Sottocommissione

Se non si fanno obiezioni, designo a far parte di tale Sottocommissione il relatore De Bosio e i senatori Angelini, Di Grazia, Di Prisco, e Mammucari. La Sottocommissione è libera di effettuare tutte le ricerche che riterrà opportune, di ascoltare tutti coloro che crederà; soltanto, associandomi al nostro valoroso rappresentante del Governo, la invito a sollecitare al massimo il suo lavoro, perchè, avendo voluto ascoltare l'opinione di tutte le correnti — operai e datori di lavoro — ed avendo anche un triste ricordo familiare in ordine ai lavoratori delle miniere, mi sono potuto accertare che si tratta di un problema veramente della massima urgenza. E la stessa preghiera rivolgo al senatore De Bosio, di cui peraltro ammiro la diligenza nell'assolvere anche i doveri che gli derivano dal far parte del Parlamento europeo.

F I O R E . La questione posta dal senatore De Bosio è gravissima ed io protesto, perchè offende tutta la Commissione. Se un membro della Commissione, per suoi impegni quali che siano, dovesse condizionare la attività di tutta la Commissione, mi pare che si determinerebbe la situazione più assurda. Se il senatore De Bosio, che da un mese sapeva di essere relatore del provvedimento oggi in discussione, avesse allora fatto presente di essere impegnato altrove, noi avremmo provveduto a nominare un altro relatore, perchè non possiamo restare a disposizione di un singolo componente della Commissione. Pongo una questione di carattere generale, perchè già altra volta si è verificato il medesimo inconveniente, tanto per fare un esempio, in occasione del provvedimento riguardante gli autoferrotramvieri. Occorre perciò chiarire una volta per sempre che noi non possiamo condizionare l'attività di tutta la Commissione alle esigenze, sia pure rispettabilissime, di uno dei suoi componenti.

P R E S I D E N T E . Senatore Fiore, non le sembra di esagerare un po'?

F I O R E . Non dobbiamo dimenticare che ci sono delle scadenze precise. Se noi siamo intenzionati a modificare il disegno di legge — e mi pare che sia un intendimento

unanime — dobbiamo farlo con lo scopo di modificarlo in meglio, e quindi occorre impegnarci a fondo e senza ulteriori ritardi, perchè il provvedimento dovrà poi ritornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento; e la Camera dovrà approvarlo prima delle ferie estive, se voglimo fare cosa veramente utile.

D E B O S I O , *relatore*. Chiedo la parola per fatto personale: protesto contro la affermazione del senatore Fiore, il quale parla senza sapere bene quello che dice.

Non ho chiesto un rinvio della discussione per motivi personali, bensì in quanto, incaricato dal Senato della Repubblica di rappresentarlo in seno al Parlamento europeo, in quella sede dovrò assolvere nella prossima settimana ad impegni tassativi, ai quali non mi posso sottrarre. Per quanto riguarda in particolare il disegno di legge in esame, faccio rilevare che l'incarico di relatore mi è stato affidato poche settimane fa ed in questo breve periodo di tempo io mi sono preoccupato di studiare a fondo il problema e di portarlo all'esame della Commissione in maniera più che rapida e, ritengo, esauriente. Tutto ciò dev'essere valutato al confronto dei quasi 4 anni che la Camera dei deputati ha impiegato per approvare il provvedimento. Ecco perchè ritengo che non sia proprio il caso di arrivare alle ingiustificate e inopportune messe in scena cui abbiamo dovuto assistere.

F I O R E . Faccio la proposta formale che giovedì prossimo si discuta questo disegno di legge, ci sia o non ci sia il relatore.

P R E S I D E N T E . Le dico con molta franchezza, senatore Fiore, che non abbiamo lezioni da prendere in questi termini.

V A R A L D O . Dissento dalla proposta fatta dal senatore Fiore. Il senatore De Bosio ha dimostrato, con un'amplissima relazione, di essere preparato a fondo su questo problema e non ci sentiremmo di svolgere il nostro lavoro senza il suo ausilio; d'altra parte, credo che l'urgenza non sia tale da non poter rimandare di 15 giorni la discussione. Non dimentichiamo che altre volte i lavori della stessa Assemblea sono stati subordinati all'assenza non solo del relatore, ma anche di altri senatori che avrebbero dovuto intervenire; dobbiamo quindi avere questa considerazione, questa comprensione reciproca.

S I M O N U C C I . Credo che si possa arrivare ad una soluzione, diciamo di cortesia. Domattina alle nove — e se fosse pure alle otto, una volta tanto, non cadrebbe il mondo! — si riunisca questa Sottocommissione alla presenza del relatore, il quale esporrà il suo pensiero e i suoi emendamenti; poi la Sottocommissione stessa potrà continuare a lavorare, per predisporre una esatta formulazione del testo; e giovedì prossimo si discuta il disegno di legge in Commissione e lo si approvi.

P R E S I D E N T E . Avete espresso il desiderio di prendere contatti con le organizzazioni sindacali e non so come questo possa essere fatto prima di domattina; comunque vedremo.

D I P R I S C O . Data l'urgenza del problema, ci siamo già accordati per sentire nella giornata di oggi i nostri sindacati; quindi, dopo aver preso oggi stesso tutti i contatti necessari, potremmo domattina riunirci in sede di Sottocommissione. Cosa ci impedirebbe, poi, di riunire la Commissione martedì prossimo, se il senatore De Bosio per quel giorno potrà essere presente?

P R E S I D E N T E . Sarei felice se la Commissione decidesse in questo senso!

D I P R I S C O . Si tratta di metterci d'accordo.

P R E S I D E N T E . È la Sottocommissione che deve mettersi d'accordo.

D I P R I S C O . Se riuscissimo a riunirci domattina, dovremmo essere in condizione per martedì di concludere il nostro lavoro.

D I G R A Z I A . Desidero solo dire che mi ha molto turbato dover assistere a questo battibecco; per cui, data la comprensione che c'è sempre stata tra noi, vorrei invitare i colleghi a non insistere sulle loro posizioni, anche perchè un ritardo di pochi giorni non sarebbe pregiudizievole.

Siamo animati dalla stessa volontà di mandare avanti questo disegno di legge; quindi, direi, cerchiamo in questa settimana di prepararci, salvo poi, quando sarà presente il relatore, a discuterne meglio. Se invece di giovedì prossimo, dovessimo riprendere la discussione nella settimana successiva, credo che ciò non guasterebbe nulla.

D E B O S I O , *relatore*. Mi pare che possiamo stabilire in questo senso: riuniamo domattina i membri della Sottocommissione, io presenterò gli emendamenti e stabiliremo il lavoro da svolgere; nella prossima settimana poi la Sottocommissione chiarirà bene il problema, prendendo contatti con chi crederà opportuno e, infine, martedì invece che giovedì della settimana successiva, potremo riprendere la discussione in sede di Commissione. Vorrei, perciò, pregare il signor Presidente di fissare, fino da oggi, una seduta straordinaria per martedì della settimana successiva alla prossima.

P R E S I D E N T E . Non so se martedì sarà possibile; comunque, resta convenuto che la Sottocommissione si riunirà domani mattina e, in relazione ai lavori della Sottocommissione medesima, la Presidenza stabilirà la data in cui verrà proseguita, dalla Commissione plenaria, la discussione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari